

**DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2012
190/2012/R/EEL**

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, RELATIVE ALL'ANNO 2010, PER LE IMPRESE ELETTRICHE MINORI NON TRASFERITE ALL'ENEL S.P.A., GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L E S.E.P. S.P.A. E RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA RELATIVE AGLI ANNI DAL 1999 AL 2009 PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE S.E.P. S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2012

VISTI:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) ed in particolare l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00;
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05;

- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2009, ARG/elt 15/09;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2009, ARG/elt 47/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/09);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2009, ARG/elt 73/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 73/09);
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2009, ARG/elt 98/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/09);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2010, ARG/elt 71/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 71/10);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2010, ARG/elt 84/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 84/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2010, ARG/elt 91/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 91/10);
- la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2011, ARG/elt 3/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 3/11);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2011, ARG/elt 76/11 (di seguito: ARG/elt 76/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: ARG/elt 199/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- l'Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 100/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 100/2012/R/eel);
- le comunicazioni della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) relative al procedimento istruttorio per la determinazione dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2010, dell'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l. e, in particolare, la comunicazione 28 ottobre 2011 prot. 5598 (prot. Autorità 28354 del 3 novembre 2011), la comunicazione 27 marzo 2012 prot. 1654 (prot. Autorità 9791 del 29 marzo 2012) e la comunicazione 24 aprile 2012, prot. 2814 (prot. Autorità 13206 del 30 aprile 2012);
- le comunicazioni della Cassa, relative al procedimento istruttorio per la determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per l'anno 2010, dell'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A. e, in particolare, la comunicazione 18 agosto 2011 prot. 4115 (prot. Autorità 22072 del 22 agosto 2011), la comunicazione 10 aprile 2012, prot. 2520 (prot. Autorità 11174 del 10 aprile 2012) e la comunicazione 24 aprile 2012, prot. 2813 (prot. Autorità 13222 del 30 aprile 2012);

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP), su proposta della Cassa, stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: imprese elettriche minori), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere, a titolo di integrazione tariffaria, alle medesime imprese;
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 73/09, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote, relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 per le imprese elettriche minori Germano Industrie Elettriche S.r.l. e S.E.P. S.p.A.;
- con deliberazione ARG/elt 98/09, l'Autorità ha determinato l'aliquota, relativa all'anno 2007, per l'impresa Germano Industrie Elettriche S.r.l.;
- con deliberazione ARG/elt 91/10, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato l'aliquota, relativa all'anno 2008, per l'impresa Germano Industrie Elettriche S.r.l.;
- con deliberazione ARG/elt 3/11, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato l'aliquota, relativa all'anno 2009, per l'impresa Germano Industrie Elettriche S.r.l.;
- con deliberazione ARG/elt 47/09, l'Autorità ha determinato l'aliquota, relativa all'anno 2007, per l'impresa S.E.P. S.p.A.;
- con deliberazione ARG/elt 71/10, come successivamente modificata dalla deliberazione ARG/elt 76/11, l'Autorità ha, tra l'altro, determinato le aliquote, relative agli anni dal 2008 e 2009, per l'impresa S.E.P. S.p.A.;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le aliquote di integrazione tariffaria, corrisposte dalla Cassa a titolo di acconto alle suddette imprese, sono state ricalcolate sulla base delle aliquote approvate per l'anno più recente, ovvero, per l'impresa Germano Industrie Elettriche S.r.l., l'aliquota di acconto a partire dal 1 gennaio 2010 è stata ricalcolata sulla base dell'aliquota approvata con la deliberazione ARG/elt 3/11 per il 2009 e l'impresa S.E.P. S.p.A. l'aliquota di acconto a partire dal 1 gennaio 2010 è stata ricalcolata sulla base dell'aliquota approvata con la deliberazione ARG/elt 76/11 per il 2009;
- l'articolo 7, comma 4, della legge 10/91, inoltre, prevede che “il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso”;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di

integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende, come base di riferimento, la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 27 marzo 2012 prot. 1654 (prot. Autorità 9791 del 29 marzo 2012) e la comunicazione 24 aprile 2012, prot. 2814 (prot. Autorità 13206 del 30 aprile 2012), la Cassa ha trasmesso le aliquote calcolate a valle dell'attività istruttoria per la determinazione dell'integrazione per l'anno 2010, spettante all'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l.;
- con la comunicazione 10 aprile 2012, prot. 2520 (prot. Autorità 11174 del 10 aprile 2012) e la comunicazione 24 aprile 2012, prot. 2813 (prot. Autorità 13222 del 30 aprile 2012), la Cassa ha trasmesso le aliquote calcolate a valle dell'attività istruttoria per la determinazione dell'integrazione, per l'anno 2010, spettante all'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A.;
- con la suddetta comunicazione 24 aprile 2012, prot. 2813 (prot. Autorità 13222 del 30 aprile 2012), la Cassa ha altresì comunicato, all'impresa elettrica minore S.E.P. S.p.A., che il Commissario della Cassa medesima ha approvato la rideterminazione delle aliquote di integrazione tariffaria, per gli anni dal 1999 al 2009, al fine di tener conto della necessità di correggere l'errore, presente nell'algoritmo di calcolo precedentemente adottato, per determinare la remunerazione del patrimonio netto che ne ha comportato la sottostima, rilevato dalla Cassa medesima in sede di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria delle imprese elettriche minori SELIS Lampedusa S.p.A., SELIS Linosa S.p.A., SELIS Marettimo S.p.A. e SMEDE Pantelleria S.p.A (di seguito: imprese del Gruppo Sofip);
- l'errore, di cui al precedente alinea, non ha inficiato la determinazione del patrimonio netto dell'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l..

RITENUTO OPPORTUNO:

- rideterminare le aliquote di integrazione tariffaria, relative agli anni dal 1999 al 2009, per l'impresa S.E.P. S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, tenendo conto della necessità di correggere l'errore, presente nell'algoritmo di calcolo sinora adottato, per determinare la remunerazione del patrimonio netto, che ne ha comportato la sottostima analogamente a quanto disposto con la deliberazione 100/2012/R/eel per le imprese del Gruppo Sofip;
- determinare le aliquote di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2010, per le imprese elettriche minori Germano Industrie Elettriche S.r.l. (isole Tremiti) e S.E.P. S.p.A. (isola di Ponza), secondo quanto previsto nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
- che l'aliquota relativa all'anno 2010, per le imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento, si applichi, come nuova aliquota di integrazione provvisoria erogata a titolo di acconto, con decorrenza dall'1 gennaio 2011, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

DELIBERA

1. di rideterminare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa, dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote relative agli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, per ogni kWh venduto dall'impresa S.E.P. S.p.A., secondo quanto previsto nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
2. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote relative all'anno 2010 per ogni kWh venduto dall'impresa S.E.P. S.p.A. e Germano Industrie Elettriche S.r.l. secondo quanto previsto nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
3. di disporre che, per l'anno 2011 e seguenti, per S.E.P. S.p.A. e Germano Industrie Elettriche S.r.l., la Cassa corrisponda alle imprese elettriche minori oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto della deliberazione 288/05 e ponendo la componente combustibile del primo bimestre dell'anno 2011 per S.E.P. S.p.A. e Germano Industrie Elettriche S.r.l., pari alla componente combustibile dell'aliquota per l'anno 2010 approvata con il presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni